

Modifica dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri - Trasmissione di dati medici per valutare l'idoneità al trasporto

Commento agli articoli 15p-15s dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281)

Situazione iniziale

Nel quadro del progetto di velocizzazione delle procedure d'asilo¹ è stata adottata una disposizione secondo cui lo specialista competente per l'esame medico trasmette, su richiesta, i dati medici necessari per valutare l'idoneità al trasporto di persone oggetto di una decisione di allontanamento o di espulsione alle autorità cantonali cui compete l'allontanamento o l'espulsione e ad altri servizi coinvolti nell'esecuzione (art. 71b della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrl²). Questa disposizione è stata adottata su richiesta di alcuni Cantoni nel quadro della procedura di consultazione. Dopo l'adozione da parte del Consiglio federale, il Parlamento l'ha approvata senza ulteriori modifiche. La nuova disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.

L'attuazione dell'articolo 71b LStrl ha suscitato diversi quesiti soprattutto da parte dei medici. Tali quesiti sono stati discussi in un gruppo di lavoro in cui erano rappresentati l'Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM), il Comitato centrale della Federazione dei medici svizzeri (FMH) e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM). Il gruppo di lavoro ha elaborato le necessarie modifiche di ordinanza (cfr. art. 15p-15r P-OEAE) per meglio esplicitare l'articolo 71b LStrl e concretizzare le procedure.

Punti essenziali del progetto

I proposti articoli 15p-15r P-OEAE hanno quale primo scopo quello di definire a livello di ordinanza le procedure organizzative per la trasmissione di dati medici, in gran parte già applicate.

Titolo prima dell'articolo 15p

Vista l'introduzione di nuove disposizioni negli articoli 15p-15s P-OEAE che disciplinano la trasmissione di dati medici per valutare l'idoneità al trasporto, occorre adeguare il titolo della sezione 1d e il riferimento all'articolo 71b LStrl.

Ad articolo 15p Competenza

Già secondo la pratica odierna, nel quadro dell'esecuzione di un allontanamento o di un'espulsione sono chiamati a intervenire due medici, ossia il medico che opera su incarico della persona interessata (di seguito medico curante³) e il medico che, nel quadro dell'esecuzione dell'allontanamento, è incaricato dalla SEM di valutare la capacità di viaggiare di una persona da rimpatriare (di seguito medico incaricato dalla SEM⁴). L'articolo 71b LStrl parla di specialista competente per l'esame medico e di personale medico specializzato. Siccome, nella pratica, si tratta in entrambi i casi di medici, gli articoli 15p-15r P-OEAE sono formulati conseguentemente.

Per ragioni di competenza, è il medico incaricato dalla SEM a decidere in merito all'idoneità al trasporto di una persona (art. 15p P-OEAE). Il medico curante non deve, invece, essere obbligato a valutare l'idoneità al trasporto, giacché in funzione del motivo e del momento del

¹ 14.063, Messaggio del 3 settembre 2014 concernente la modifica della legge sull'asilo (Riassetto del settore dell'asilo)

² RS 142.20

³ Per agevolare la lettura si rinuncia fare la distinzione tra genere maschile e femminile.

⁴ Per agevolare la lettura si rinuncia fare la distinzione tra genere maschile e femminile.

trattamento potrebbe non disporre di tutte le informazioni aggiornate necessarie per questa valutazione e, inoltre, perché di norma non conosce abbastanza la medicina aeronautica per risolvere questa questione specifica legata all'esecuzione. Una regolamentazione esplicita della questione corrisponde anche al desiderio del corpo medico nonché alla prassi odierna.

Nel 2020 la SEM ha introdotto un controlling medico esterno nel cui contesto la valutazione dell'idoneità al trasporto emessa dal medico incaricato dalla SEM può essere esaminata, in casi specifici, in funzione degli eventuali rischi. In questo modo vengono assicurate la comprensibilità e la correttezza delle decisioni sotto il profilo medico.

Ad articolo 15q Trasmissione di dati medici per valutare l'idoneità al trasporto

Ad capoverso 1

Il medico curante può trasmettere unicamente i dati medici di cui dispone al momento della richiesta (lett. a) e che sono necessari per valutare l'idoneità al trasporto di una persona interessata in vista dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione (lett. b). Si tratta dei dati disponibili sullo stato di salute di una persona da rimpatriare, indispensabili per l'esecuzione dell'allontanamento (p.es. un'immunodeficienza). Può però anche trattarsi di dati o informazioni di carattere medico disponibili e necessari sia per l'esecuzione dell'allontanamento sia per tutelare l'interessato (p.es. necessità di una sedia a rotelle per salire a bordo dell'aereo). Al momento le informazioni mediche necessarie si riferiscono alle informazioni contenute nella cosiddetta lista delle controindicazioni, elaborata dalla Confederazione nel 2014 in collaborazione con il corpo medico nel quadro del «Dialogo sulle questioni mediche nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento». La lista elenca le principali diagnosi considerate controindicazioni assolute ai viaggi in aereo. Inoltre, grazie al rapporto medico, il medico curante dispone già oggi di un modello sulla cui base sono richieste informazioni mediche caso per caso. Nel quadro del dialogo con i Cantoni e con il corpo medico, la SEM esaminerà nuovamente in modo approfondito i documenti menzionati.

Ad capoverso 2

I servizi che hanno bisogno di dati medici in vista dell'esecuzione di un allontanamento o di un'espulsione richiedono per scritto al medico curante la trasmissione dei dati medici necessari. Sono autorizzati a fare tale richiesta unicamente l'autorità cantonale competente per l'allontanamento o l'espulsione, i collaboratori della SEM competenti per l'organizzazione e il coordinamento dell'esecuzione coatta dell'allontanamento e il medico incaricato dalla SEM (art. 71b cpv. 1 lett. a-c LStrl). Al tempo stesso, questi servizi comunicano al medico curante il recapito del medico incaricato dalla SEM (cfr. art. 15p P-OEAE) cui trasmettere gli atti medici.

Ad capoverso 3

Il medico curante informa la persona da rimpatriare in merito al suo obbligo di trasmettere i dati medici. L'interessato può pronunciarsi in merito alla trasmissione dei suoi dati. Questo obbligo di informare risulta dagli obblighi contrattuali del medico nei confronti del paziente e rappresenta il fondamento stesso del rapporto di fiducia necessario nel quadro di un rapporto terapeutico. Il rimpatriando dev'essere preso sul serio in quanto persona, nonostante il fatto che la sua eventuale opposizione alla trasmissione dei dati medici deve, alla fine, rimanere irrilevante. La possibilità di informare previamente l'interessato in modo aperto e trasparente corrisponde anche a un principio importante cui si ispira il corpo medico. Per il corpo medico, infatti, è importante poter garantire la base di fiducia tra medico curante e interessato nonostante la norma prevista dall'articolo 71b LStrl. È altrettanto centrale che l'interessato possa esprimersi apertamente in merito alla trasmissione dei dati medici e chiedere eventualmente informazioni sull'esatta procedura. Una comunicazione aperta tra medico curante e interessato potrebbe peraltro aiutare l'interessato a capire meglio la procedura e concorrere così a un espletamento efficace della stessa.

Ad capoverso 4

Il medico curante inoltra i dati medici necessari senza indugio, ossia di norma entro pochi giorni, al recapito del medico incaricato dalla SEM (cfr. art. 15p P-OEAE). Grazie a un inoltro immediato sono garantite la preparazione e l'esecuzione tempestive della partenza. Si evitano quindi possibili ritardi.

I dati vengono trasmessi senza indugio anche nei casi in cui, a conoscenza del medico curante, esistono motivi medici che si oppongono all'esecuzione dell'allontanamento oppure nei casi in cui i dati medici sono necessari in vista dell'esecuzione dell'allontanamento.

La trasmissione dei dati da medico a medico tiene conto di un legittimo desiderio del corpo medico di garantire la trasmissione confidenziale dei dati sensibili.

Il medico curante informa al contempo l'autorità cantonale competente per l'allontanamento o l'espulsione o i collaboratori della SEM (cfr. art. 71b lett. a e b LStrl) in merito alla trasmissione dei dati.

Ad articolo 15r Comunicazione della decisione riguardante l'idoneità al trasporto e le informazioni per l'organizzazione della partenza

Il medico incaricato dalla SEM comunica senza indugio ai servizi di cui all'articolo 71b capoverso 1 lettere a e b LStrl la decisione relativa all'idoneità al trasporto e le informazioni necessarie per l'organizzazione della partenza. Non si tratta della diagnosi medica, ma di informazioni richieste per l'attuazione dell'allontanamento. Si pensi per esempio ai dati su eventuali aiuti alla deambulazione (p.es. sedia a rotelle), medicinali o altre misure di accompagnamento indispensabili per la buona riuscita della pianificazione e dell'esecuzione del rimpatrio.

La procedura descritta negli articoli 15p-15r P-OEAE si applica a tutti i rimpatriandi, in carcerazione o meno.

Ad articolo 15s Trattamento e cancellazione di dati medici e di informazioni per l'organizzazione della partenza

Questa disposizione sostituisce l'articolo 15p OEAE vigente. Siccome d'ora in poi la trasmissione di dati medici rilevanti può avvenire esclusivamente da medico a medico (si veda l'art. 15p cpv. 4 P-OEAE), il capoverso 1 va adeguato di conseguenza. In virtù della nuova disposizione, i dati possono essere trattati esclusivamente dal medico incaricato dalla SEM (art. 15p P-OEAE), il quale decide in merito all'idoneità al trasporto dell'interessato. Il medico incaricato dalla SEM è tenuto a trasmettere senza indugio sia la decisione sia tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione della partenza ai servizi cantonali competenti o ai collaboratori della SEM (cfr. art. 15r P-OEAE). Le autorità cantonali di esecuzione o i collaboratori della SEM possono trattare le informazioni necessarie per l'organizzazione della partenza fino all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione (cpv. 2). Come previsto anche dal diritto vigente, i dati medici e le informazioni per l'organizzazione della partenza sono cancellati al più tardi dodici mesi dopo che lo straniero ha lasciato la Svizzera o dopo la constatazione del suo passaggio alla clandestinità. Il termine per la cancellazione deve essere applicabile anche alle informazioni sull'organizzazione della partenza, giacché possono anch'esse contenere informazioni sensibili (cpv. 3).

L'articolo 15p OEAE vigente disciplina anche il trattamento dei dati nel settore dell'espulsione penale. Questo esula dal campo d'applicazione dell'articolo 71b LStrl, il quale disciplina esclusivamente la trasmissione di dati nell'ambito dell'esecuzione di allontanamenti o espulsioni. Grazie al nuovo articolo 15s P-OEAE proposto sarà rimediato a questa incongruenza. Nella pratica, i requisiti per la valutazione dell'idoneità al trasporto sono applicati in modo analogo anche nel settore dell'esecuzione delle espulsioni.